

Direttiva per il calcolo del rimborso dei premi (bonus)

1. Principio fondamentale

Nel caso in cui l'onere determinante dei sinistri della propria azienda risulti inferiore al 30 %, i soci suisse.ing assicurati presso la Fondazione suisse.ing riceveranno un rimborso annuale pari al 6 % del premio versato. Il bonus ammonta al 14 % qualora il socio suisse.ing assicurato abbia dichiarato nell'anno di riferimento onorari complessivi per almeno 5 milioni di CHF. Il bonus è pari al 21 % se invece lo studio professionale suisse.ing assicurato presenta un rendimento inferiore al 10 % e, inoltre, nell'anno di riferimento ha dichiarato onorari complessivi per almeno 15 milioni di CHF.

Il calcolo del bonus è regolamentato come di seguito. Se l'importo del bonus rilevato contabilmente è inferiore al limite di rilevabilità di 500 CHF, non viene effettuato alcun rimborso.

In caso di consorzi misti, ai soggetti non affiliati all'suisse.ing non viene rimborsato alcun bonus.

In linea di massima, il bonus viene finanziato con il ricavo netto della Fondazione suisse.ing. Il bonus viene rimborsato solo in misura ridotta o non spetta affatto, qualora il consiglio di fondazione, a seguito del risultato d'esercizio della Fondazione suisse.ing, deliberi che nell'anno di riferimento il rimborso può essere effettuato solo in misura ridotta o che i premi non saranno affatto rimborsati.

2. Base di calcolo

Onere determinante dei sinistri

Per il diritto al bonus è determinante l'onore medio dei sinistri (rendimento dei sinistri) riferito ai tre anni precedenti al rispettivo anno contabile (periodo di osservazione).

In caso di studi professionali con assicurazioni in diverse categorie è determinante il rendimento totale dei sinistri.

Anche gli assicurati che sono affiliati a un'assicurazione di responsabilità civile professionale da meno di tre anni possono ricevere un bonus. Nella fattispecie il periodo di osservazione si limita agli anni precedenti, durante i quali essi sono affiliati a un'assicurazione di responsabilità civile professionale suisse.ing.

Un nuovo membro di suisse.ing può aderire all'assicurazione di responsabilità civile professionale, a condizione che non richieda alcun bonus per i primi tre anni. Ciò avviene specialmente nel caso in cui il nuovo assicurato aveva un rendimento dei sinistri svantaggioso presso la precedente assicurazione di responsabilità civile professionale o se sussistono altri elementi oggettivi che lasciano supporre che si tratti di un'attività esposta al rischio di sinistri.

Calcolo dell'onere dei sinistri

$$\text{Onere dei sinistri} = \frac{\text{Ammontare dei sinistri durante il periodo di osservazione}}{\text{Ammontare dei premi durante il periodo di osservazione}}$$

L'ammontare dei sinistri è composto dagli importi versati e da quelli a riserva. Le riserve devono corrispondere all'importo presunto dei sinistri attesi. Sinistri e premi derivanti da polizze di consorzi devono essere considerati pro rata.

Non sono compresi nell'ammontare dei sinistri e nell'ammontare dei premi:

- a) le spese di difesa nel caso in cui l'azione di difesa abbia effetto favorevole;
- b) eventuali contributi di frequenza.

Calcolo del bonus

Bonus = premio definitivo dell'**anno precedente** x aliquota di ribasso applicabile (0,06 o 0,14 oppure 0,21)

3. Periodo di pagamento del bonus

Il bonus viene pagato al più tardi nel mese di luglio dell'anno corrente ovvero non prima che sia disponibile il calcolo definitivo dei premi dell'anno precedente. Il pagamento del bonus viene differito fino al saldo dei premi arretrati.

4. Regolamentazione del bonus in caso di successiva correzione dell'onore determinante dei sinistri

Al socio suisse.ing interessato devono essere comunicate eventuali variazioni del diritto al bonus a seguito di correzioni successive dell'onore determinante dei sinistri. Il rispettivo importo del bonus deve essere immediatamente liquidato o reclamato. Lo stesso vale per i casi in cui la liquidazione dei sinistri ha avuto una durata superiore a tre anni.